

REGOLAMENTO (CE) N. 2133/96 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1996

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio, che istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia, spediti nel 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, che istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1600/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3 e l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3438/92 ha istituito un'indennità speciale temporanea per le spedizioni di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia, effettuate nel 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996, mediante camion, navi o vagoni frigoriferi in provenienza dalla Grecia e a destinazione degli altri Stati membri, ad eccezione dell'Italia, della Spagna e del Portogallo;

considerando che le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3438/92 sono già stabilite per quanto riguarda le spedizioni effettuate nel 1992, 1993, 1994 e 1995;

considerando che è necessario determinare gli speditori e le spedizioni che possono beneficiare, nel 1996, di tale indennità speciale temporanea, nonché le indicazioni minime che devono figurare nelle domande d'indennità;

considerando che l'aumento delle spese di trasporto imputabile alle cattive condizioni di trasporto nei territori dell'ex Jugoslavia, e questo nonostante la cessazione delle ostilità nella regione, può essere considerato della medesima entità per tutti i mezzi di trasporto e per tutti i tipi di destinazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3438/92, l'importo dell'indennità speciale temporanea deve essere stabilito su base decrescente;

considerando che, per limitare le spese, è opportuno calcolare l'importo dell'indennità speciale temporanea in funzione delle quantità previste, indicate dalla Grecia;

considerando che è opportuno verificare le domande d'indennità speciale temporanea e sanzionare le irregolarità gravi;

considerando che occorre determinare le informazioni che le autorità greche competenti devono trasmettere alla Commissione e il termine entro cui vanno trasmesse;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità speciale temporanea di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3438/92 è concessa:

- a) agli speditori, persone fisiche o giuridiche, che hanno effettivamente sostenuto il costo finanziario delle spedizioni in oggetto;
- b) per le spedizioni che hanno lasciato il territorio greco nel corso del 1996;
- c) per i quantitativi effettivamente importati in uno Stato membro, fatta eccezione per l'Italia, la Spagna e il Portogallo.

Articolo 2

1. La domanda d'indennità speciale temporanea deve essere presentata dall'autorità greca competente al più tardi entro i sei mesi successivi alla spedizione in causa.

Per le spedizioni effettuate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, la domanda va tuttavia presentata entro i sei mesi successivi a tale data.

2. La domanda d'indennità deve recare almeno i seguenti elementi informativi:

- a) il nome o la ragione sociale del richiedente e il suo indirizzo;
- b) i quantitativi globali di prodotti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3438/92 e all'articolo 1 del presente regolamento, espressi in peso netto e suddivisi per prodotto e per spedizione;

⁽¹⁾ GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 45.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.